

**Bruxelles, 10 luglio 2026
(OR. en)**

9214/26

**PUBLIC 35
INF 145**

NOTA

Oggetto: **ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO - MARZO 2026**

Il presente documento elenca gli atti adottati dal Consiglio con procedura scritta nel marzo 2026.¹

Per facilità di consultazione, sono riportati anche i "titoli abbreviati" figuranti negli ordini del giorno del Consiglio (titoli in corsivo).

Il documento fornisce informazioni sull'adozione degli atti legislativi e non legislativi, in particolare:

- la data di adozione con procedura scritta,²
- il numero del documento adottato,
- il riferimento alla Gazzetta ufficiale.

Informazioni su altri atti adottati dal Consiglio sono disponibili sulla pagina web dedicata del Consiglio, nella sezione "Riunioni"³. Il presente documento è anche accessibile sul sito web del Consiglio all'indirizzo: [Estratti mensili degli atti del Consiglio - Consilium](https://www.consilium.europa.eu/it/home/).

¹ A partire dal gennaio 2026, gli estratti mensili degli atti del Consiglio includono soltanto le informazioni relative agli atti legislativi e non legislativi adottati con procedura scritta. Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, del [regolamento interno del Consiglio](#), "[i]l segretariato generale redige ogni mese un elenco degli atti adottati con procedura scritta. Detto elenco contiene le eventuali dichiarazioni destinate a essere iscritte nel processo verbale del Consiglio. Le parti dell'elenco che riguardano l'adozione di atti legislativi sono rese pubbliche."

² Nel caso degli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, può esservi una differenza tra la data di adozione da parte del Consiglio e la data effettiva dell'atto in questione, in quanto gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono considerati adottati solo dopo la firma del presidente del Consiglio e della presidente del Parlamento europeo nonché dei segretari generali delle due istituzioni.

³ <https://www.consilium.europa.eu/it/home/>.

I documenti elencati nell'estratto possono essere ottenuti attraverso il Registro pubblico dei documenti del Consiglio all'indirizzo [Documenti e pubblicazioni - Consilium](#).

Se i documenti non sono direttamente disponibili, è possibile presentare una domanda di accesso tramite la seguente pagina: <https://www.consilium.europa.eu/it/documents/public-register/request-document-form/>.

Si noti che il presente documento ha esclusivamente fini di informazione.

Procedure scritte

Procedura scritta conclusa il 14 marzo 2026	CM 1978/26
<i>Decisione del Consiglio che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina</i> <u>Decisione (PESC) 2026/696 del Consiglio, del 14 marzo 2026, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina</u>	5414/1/26 REV 1
<i>Regolamento di esecuzione del Consiglio che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina</i> <u>Regolamento di esecuzione (UE) 2026/695 del Consiglio, del 14 marzo 2026, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina</u>	5416/26
Avviso all'attenzione delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2026/696 del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, attuato dal <u>regolamento di esecuzione (UE) 2026/695 del Consiglio, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina</u>	5417/2/26 REV 2
Procedura scritta conclusa il 19 marzo 2026	CM 2165/26
Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla quindicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica in riferimento alle proposte di emendamento degli allegati della convenzione <u>Decisione (UE) 2026/733 del Consiglio, del 19 marzo 2026, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla quindicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica in riferimento alle proposte di emendamento degli allegati della convenzione</u>	6882/26

Procedura scritta conclusa il 24 marzo 2026	CM 2206/26
<i>Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in merito al trasporto aereo di passeggeri e dei loro bagagli (seconda lettura) – Mancata approvazione degli emendamenti del Parlamento europeo</i>	CM 2206/26
Dichiarazione del Portogallo	
Il Portogallo apprezza il lavoro della presidenza cipriota e di quelle precedenti teso a proseguire l'analisi del regolamento sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo e i suoi contatti con il Parlamento europeo. Il Portogallo sostiene da sempre che un'eventuale revisione del regolamento debba non solo facilitarne l'attuazione, ma soprattutto mantenere o rafforzare i diritti dei passeggeri, consentendo loro di beneficiare della tutela che oramai costituisce la norma per altre regioni del mondo. Il Portogallo ha quindi votato contro l'accordo politico del Consiglio, giudicando in particolare che le soglie adottate rappresentino un passo indietro in termini di tutela dei diritti dei passeggeri. Il Portogallo ha altresì indicato che avrebbe riservato la propria posizione per il successivo negoziato con il Parlamento europeo e ha appoggiato le proposte di quest'ultimo riguardanti elementi centrali quali gli importi di compensazione pecuniaria e la soglia temporale dopo la quale va corrisposta tale compensazione. È opportuno osservare che i diritti dei passeggeri si applicano solo quando sussiste un vizio nella responsabilità oggettiva di altre parti interessate. D'altro canto, alcuni elementi della posizione comune del Consiglio meritano di essere inclusi in un accordo finale, e pertanto il Portogallo SI ASTIENE in questa procedura scritta e cercherà di mantenere aperti i negoziati offerti dal comitato di conciliazione. Ciononostante, il Portogallo ribadisce la propria volontà di continuare a promuovere in maniera costruttiva, nell'ambito dei negoziati con il Parlamento europeo, un miglioramento sostanziale della legislazione dell'Unione europea che soddisfi le attese di tutte le parti interessate, ponendo l'accento in particolare sui passeggeri i cui interessi sono tutelati da questo regolamento dal 2004.	